



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente |
| - Dott. Luigi CASO | Giudice relatore |
| - Avv. Andrea SEGATO | Giudice componente |

riunita in data 10 gennaio 2023 nella sede della Federazione Italiana Rugby (Stadio Olimpico, Curva Nord), con l'assistenza della Segretaria Sig.ra Barbara Zicchieri, ha emesso la presente

DECISIONE N. 2 – S.S. 2022/2023

sul reclamo presentato dai signori Lino Loda, Anna Zinelli, Marco Festa, Jorge Raul Pecollo, Lara Valtulini, Ivan Bordiga, Maria Bonanomi e Stefano Sacrato avverso la decisione n. 6/2022-2023 emessa dal Tribunale Federale in data 26 ottobre 2022 (depositata in data 28 ottobre 2022 e pubblicata in data 21 novembre 2022), con la quale veniva dichiarata l'incompetenza del medesimo Tribunale in ordine ai fatti oggetto del deferimento della Procura federale in data 23 giugno 2022.

PREMESSO IN FATTO

1. Con atto del 23 giugno 2022, la Procura Federale, visto l'esposto presentato dagli attuali reclamanti, deferiva:

a) il tesserato Pierangelo Merlini per violazione dell'art. 20, c. 1 e 5, Regolamento di giustizia FIR per:

1) non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità che dovrebbero contraddistinguere ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale in quanto avrebbe consapevolmente ritardato la

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

procedura relativa alle domande di associazione presentate dagli attuali reclamanti, tutte effettuate nel mese di dicembre 2021 a norma del vigente Statuto dell'ASD Rugby Rovato, al solo fine di conseguire modifiche statutarie (deliberate il successivo 4 gennaio 2022) tali da rendere assai più complicato l'ottenimento dello *status* di socio, impedendo di fatto ai numerosi tesserati dell'ASD di partecipare in concreto alla gestione della stessa e consentendo all'esiguo numero di soci di continuare a detenerne il controllo, il tutto aggravato ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a), c) ed e) del Regolamento di giustizia FIR per aver commesso i fatti con abuso di poteri e violazione di doveri derivanti dalla carica di Presidente e per aver agito per motivi futili e aver cagionato un danno patrimoniale di notevole entità;

2) aver convocato, in qualità di Presidente della predetta ASD, l'Assemblea straordinaria degli associati per il giorno 4 gennaio 2022 esclusivamente mediante affissione alla bacheca della ASD Rugby Rovato senza inviare contestuale comunicazione, né fornendo prova dell'avvenuta consegna a mezzo posta ordinaria, elettronica, a mezzo fax o telegramma, ai soci Federico Quaglia (ritenuto dimissionario, avendo lo stesso rassegnato le dimissioni da componente del Comitato direttivo, nonché moroso per aver versato la quota di euro 100,00 richiesta al socio ordinario anziché quella di euro 1.000,00 dovuta dal socio sostenitore) e Stefano Sacrato (ritenuto moroso per aver versato la quota di euro 100,00 richiesta al socio ordinario anziché quella di euro 1.000,00 dovuta dal socio sostenitore);

b) la ASD Rugby Rovato per la violazione dell'art. 20, comma 6 del Regolamento di giustizia FIR nella parte in cui, in ipotesi di violazione dei doveri generali di cui al medesimo art. 20, prevede altresì che il soggetto



CORTE FEDERALE D'APPELLO

affiliato di appartenenza del tesserato sia punito con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Gli attuali appellanti, dopo aver chiesto ed ottenuto di prendere visione degli atti di causa, depositavano propria memoria nella quale, pur in assenza di formali conclusioni, formulavano prova per testi e chiedevano di partecipare alla discussione. Peraltro, nell'esporre le proprie ragioni di fatto e di diritto, dichiaravano di ritenere fondate le contestazioni mosse dalla Procura federale e chiedevano l'accertamento della responsabilità dei deferiti "in ordine alle contestazioni mosse nei loro confronti" dalla Procura federale.

Nella riunione del 26 ottobre 2022, il rappresentante della Procura concludeva per l'incompetenza del Tribunale federale sulle questioni oggetto di deferimento.

2. Con la decisione n. 6/2022-2023, oggi impugnata, il Tribunale Federale, qualificando le contestazioni mosse agli incolpati come questioni endoassociative, declinava la propria competenza in favore di quella del collegio arbitrale FIR, ai sensi degli artt. 5, comma 2 del Regolamento organico FIR, 63 del Regolamento di giustizia FIR e 25 dello Statuto della ASD Rugby Rovato.

3. Avverso tale provvedimento, gli attuali appellanti proponevano reclamo innanzi a questa Corte eccependo il difetto di motivazione ovvero la sussistenza di una motivazione apparente, la violazione e la falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 10, 20 c. 1 e 5, e 63 del Regolamento di giustizia FIR, e dell'art. 5 del Regolamento organico FIR, dell'art. 6 dello Statuto federale FIR e dell'art. 29 dello Statuto CONI nonché l'inapplicabilità



CORTE FEDERALE D'APPELLO

dell'art. 25 dello Statuto della ASD Rugby Rovato con riguardo alle domande di associazione presentate da tesserati.

Costituitosi – in proprio e nella qualità di presidente dalla ASD Rugby Rovato – il reclamato Pierangelo Merlini si opponeva al reclamo eccependone l'inammissibilità o l'improcedibilità per violazione degli artt. 44, comma 1 del codice di giustizia sportiva CONI e 81, comma 1, del Regolamento di giustizia FIR e l'infondatezza nel merito.

Nella riunione del 10 gennaio 2023, le parti si riportavano ai propri atti ed il rappresentante della Procura eccepiva l'inammissibilità del reclamo.

Al termine della discussione, la Corte si riservava di decidere.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminare all'esame del merito della questione sottoposta all'esame del Collegio è l'esatta qualificazione della posizione processuale degli attuali appellanti.

Ai sensi dell'art. 68 del Regolamento di giustizia FIR, il ricorso innanzi al Tribunale federale è possibile "per la tutela delle situazioni giuridiche protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva".

Se ne deduce sia che la facoltà per qualsiasi portatore di situazioni giuridiche protette dall'ordinamento federale di proporre ricorso debba intendersi come alternativa rispetto all'ordinario ricorso proposto con deferimento della Procura federale sia che non sia possibile instaurare contemporaneamente, per i medesimi fatti, un ricorso ad istanza di parte ed uno a seguito di deferimento della Procura federale.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Ne consegue, altresì, che l'ingresso in un giudizio già instaurato a seguito di deferimento della Procura federale, di un'ulteriore parte processuale, debba essere qualificato quale intervento di terzo.

In particolare, poiché nel caso di specie gli attuali appellanti, nella memoria depositata in primo grado, hanno espressamente dichiarato di aderire alle tesi proposte dalla Procura federale con l'atto di deferimento, l'intervento deve essere qualificato come *ad adiuvandum*, con conseguente applicabilità delle relative regole e dei connessi principi.

In particolare, in virtù del richiamo alle norme del codice di procedura civile di cui all'art. 40, comma 6, del Regolamento di giustizia FIR, deve ritenersi applicabile alla presente fattispecie il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/07/2022, n. 22972), secondo il quale "in tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese".

Tale principio deve essere ritenuto ancor più valido nella presente vicenda, laddove si rifletta sul fatto che la Procura federale (rispetto al cui deferimento l'intervento degli attuali appellanti deve qualificarsi come



CORTE FEDERALE D'APPELLO

adesivo) non solo non ha proposto reclamo avverso la decisione di primo grado ma, addirittura, ha concluso, nella riunione del 26 ottobre 2022, in senso conforme alle conclusioni assunte dal Tribunale federale.

Pertanto, il reclamo deve ritenersi inammissibile.

2. In ogni caso, per mera completezza di indagine, il Collegio ritiene opportuno esaminare il merito del reclamo.

Sul punto, occorre distinguere le due questioni oggetto del deferimento.

Per quanto riguarda i presunti vizi di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati dell'ASD Rovato Rugby del 4 gennaio 2022, il Collegio, concordemente con quanto affermato dal Tribunale federale, ritiene la questione afferente problematiche endoassociative e, pertanto, sottratta alla propria competenza, con facoltà di attribuirle a quella del collegio arbitrale FIR.

3. A diverse conclusioni, deve giungersi per quanto attiene alla pretesa condotta dilatoria posta in essere dal deferito e finalizzata, secondo l'originaria tesi della Procura, a rendere assai più complicato l'ottenimento dello *status* di socio.

Infatti, trattandosi di questioni preliminari all'ottenimento dello *status* di socio, le medesime non possono essere considerate endoassociative e ben possono ricadere nell'ambito di cognizione del giudice federale.

Entrando, però, nel merito della questione, non possono condividersi le censure mosse nei confronti del reclamato.

Al fine di verificare l'effettiva sussistenza della lamentata condotta dilatoria, occorre individuare il *dies a quo* a partire dal quale le domande di iscrizione dei nuovi soci avrebbero dovuto essere vagliate, essendo ovvio che



CORTE FEDERALE D'APPELLO

in assenza di domande formalmente presentate non può sussistere alcuna omissione né sorgere la connessa responsabilità per contrasto con le norme federali.

A tal fine, nessun rilievo possono assumere le condotte oggetto dei capitoli di prova testimoniale formulati dagli appellanti, atteso che i comportamenti ivi indicati appaiono meramente propedeutici alla proposizione di una domanda di iscrizione ma non connotati da univocità tale da farli ritenere *ex se* sostitutivi di una simile domanda. Del resto, successivamente ai fatti indicati nei ricordati capitoli di prova, gli appellati hanno presentato espressa e formale domanda di iscrizione. Per i medesimi motivi, dunque, appare assolutamente irrilevante l'espletamento della richiesta prova.

Pertanto, poiché il detto *dies a quo* deve essere individuato nella data di presentazione delle domande, emerge con chiarezza che le stesse sono state presentate in date (ricomprese tra il 27 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022) successive alla delibera assunta dall'Assemblea dei soci del 16 dicembre 2021, nella quale è stato conferito mandato al Consiglio direttivo di valutare la fattibilità della trasformazione da ASD a SSD, con divieto, *medio tempore*, di accogliere le domande di ammissione di nuovi associati fino alla conclusione dello studio di fattibilità e comunque non oltre il 31 marzo 2022.

Pertanto, preso atto che oggetto del presente giudizio non è la legittimità né della predetta delibera né di quella, assunta in data 4 gennaio 2022, con la quale i criteri di ammissione sono stati modificati, deve ritenersi che nessun addebito possa essere mosso nei confronti dell'appellato per aver dato ottemperanza ad una delibera assembleare non impugnata.

Ne consegue il rigetto del reclamo.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo.

Fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2022

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

~~Il Presidente~~
Avv. Andrea Caranci

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 12.01.2023

PUBBLICATA

IL 13.01.2023

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it